

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2017**  
**305/2017/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN**  
**MATERIA DI SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 maggio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. e , in particolare, l'art. 45;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i., recante "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione di codici di rete" (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, 75/03 e s.m.i., recante "Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: deliberazione 75/03);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 15/2013/R/gas;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 145/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 145/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 150/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 150/2013/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 608/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 608/2015/R/gas).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 282/2012/R/gas, l’Autorità ha avviato – anche a seguito di alcune segnalazioni di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: SRG) – un’istruttoria conoscitiva volta ad approfondire le modalità di erogazione del servizio di bilanciamento del gas naturale relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012 (poi esteso fino al 23 ottobre 2012 con deliberazione 444/2012/R/gas), allo scopo, tra l’altro di predisporre eventuali interventi di competenza in presenza di condotte lesive ed inottemperanti ai suoi provvedimenti.
2. A seguito della chiusura dell’istruttoria conoscitiva, avvenuta con deliberazione 144/2013/E/gas, è stato acquisito come atto conclusivo, il resoconto dell’istruttoria conoscitiva medesima, dal quale è emerso che la società Suissegas Italia S.p.a. (di seguito: Suissegas o società):
  - per i mesi da gennaio a giugno 2012, non avrebbe versato all’impresa di trasporto SRG i corrispettivi per il servizio di bilanciamento determinati ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, comma 2 e 17, della deliberazione dell’Autorità 137/02;
  - per i mesi da marzo a maggio 2012, non avrebbe usato il servizio di bilanciamento al fine di porre rimedio ai fisiologici disequilibri, in contrasto con le finalità dell’istituto di cui all’articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02.
3. Pertanto, con deliberazione 150/2013/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti della società, un procedimento per accertare le violazioni delle citate disposizioni ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Con note del 18 aprile 2013 (acquisita con prot. Autorità 14674) e del 3 maggio 2013 (acquisita con prot. Autorità 16423), la società ha presentato due richieste

- di accesso agli atti del procedimento, riscontrate con nota del Responsabile del procedimento del 16 maggio 2013 (prot. Autorità 18206).
5. Nel corso del procedimento la società non ha presentato memorie difensive né documenti.
  6. Con nota del 24 ottobre 2013 (prot. Autorità 34316) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Suissegas.
  7. A seguito della citata istruttoria conoscitiva, l'Autorità, con deliberazione 608/2015/R/gas, ha, altresì, concluso il procedimento avviato con deliberazione 145/2013/R/gas per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas (SRG), per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

8. Il servizio di bilanciamento del gas naturale è un servizio di interesse pubblico esercitato – sulla rete nazionale di gasdotti – dall'impresa maggiore di trasporto SRG, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, finalizzato ad assicurare il mantenimento in equilibrio dei flussi all'interno della rete di trasporto, allo scopo di garantire la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture.
9. Poiché l'impresa di trasporto non è proprietaria del gas trasportato e non ha il tempestivo controllo delle quantità di gas materialmente immesse o prelevate dagli utenti del servizio di trasporto, questi sono responsabili delle situazioni in cui i propri prelievi non siano equilibrati con le proprie immissioni.
10. La disciplina del servizio di bilanciamento è stata definita dall'Autorità con la deliberazione 137/02, sulla base della quale le imprese di trasporto hanno adottato i propri codici di rete.
11. L'articolo 16, comma 1, della medesima deliberazione 137/02 stabilisce che gli utenti assicurano il bilanciamento giornaliero tra i quantitativi di gas immesso in rete e quelli prelevati dalla rete stessa. L'articolo 16, comma 2, della citata deliberazione, stabilisce, inoltre, che l'utente che non assicuri il bilanciamento giornaliero è tenuto a versare all'impresa di trasporto i corrispettivi determinati ai sensi dell'articolo 17 della medesima deliberazione.
12. Con la deliberazione 75/03, l'Autorità ha approvato il codice di rete predisposto da SRG, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, nel quale la società ha definito il Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV) come il punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della rete nazionale di gasdotti (di seguito: RN), presso il quale gli utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella RN.
13. Con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito una prima evoluzione del servizio di bilanciamento, secondo un assetto semplificato atto a garantire al responsabile del bilanciamento l'approvvigionamento delle relative risorse, mediante l'introduzione di un apposito mercato in cui SRG seleziona le risorse necessarie a mantenere in equilibrio la rete con criteri di merito

economico. La deliberazione ARG/gas 45/11 ha, altresì, imposto, all'articolo 11, l'introduzione, nel codice di rete di trasporto, di un sistema di garanzie a copertura dei rischi nei confronti dell'utente. Più precisamente, il citato articolo 11 ha affidato, a SRG, il compito di definire, secondo criteri generali ivi stabiliti, un sistema di garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento (comma 1). Tale sistema di garanzie ha trovato una prima attuazione con la deliberazione ARG/gas 155/11, con la quale l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del codice di rete presentato da SRG.

14. A seguito di impugnazione da parte di alcuni utenti del bilanciamento, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sospeso *erga omnes* il sistema di garanzie di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11. Pertanto, a seguito di tali decisioni, dal 6 dicembre 2011 al 31 maggio 2012, il servizio di bilanciamento non è stato assistito dal sistema di garanzie.
15. Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, tra cui i dati acquisiti ed elaborati in esito all'indagine conoscitiva (e contenuti nel citato Resoconto allegato alla deliberazione 144/2013/E/gas) emerge che Suissegas si è resa responsabile della violazione di cui agli articoli 16, comma 2 e 17 della deliberazione 137/02 in quanto, per i mesi da gennaio a giugno 2012, non ha provveduto a versare all'impresa di trasporto SRG i corrispettivi di sbilanciamento dovuti, per un valore pari a circa euro 26.913.000, come rettificato da SRG successivamente alla chiusura dell'Istruttoria Conoscitiva, con nota del 27 marzo 2015 (acquisita con prot. Autorità 10244).
16. A seguito di tali inadempimenti, SRG ha provveduto, in data 1 luglio 2012, a risolvere il contratto di trasporto e ad avviare le azioni giudiziarie ed extragiudiziarie per il recupero dei crediti riferibili alle partite economiche sorte in relazione al servizio di bilanciamento (come risulta dal citato resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva e dalle note di SRG 5 luglio 2013, acquisita con prot. Autorità 24221 e 27 marzo 2015, acquisita con prot. Autorità 10244).
17. Inoltre, l'istruttoria ha evidenziato che Suissegas ha determinato un accumulo di posizioni di disequilibrio – risultanti dalla differenza tra il totale dei volumi immessi in rete ed il totale dei volumi prelevati – non conformi all'assetto normativo sopradescritto. In particolare, dagli elementi acquisiti agli atti è emerso che, per i mesi da marzo a maggio 2012 (periodo nel quale il sistema di garanzie era sospeso dalla citata decisione del Tar Lombardia), la società non ha usato il servizio di bilanciamento al fine di porre rimedio ai fisiologici disequilibri, in contrasto con le finalità di cui all'art. 16 comma 1 della deliberazione 137/02. Come si evince dal resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva, Suissegas, a partire da marzo 2012 ha rifornito in maniera esponenziale i propri clienti, non con gas immesso nella rete (o in stoccaggio) e precedentemente acquistato sul mercato all'ingrosso del gas, bensì utilizzando quantitativi sempre maggiori di gas del bilanciamento. In particolare, dall'attività istruttoria è emerso altresì che sulle partite di debito legate allo sbilanciamento hanno inciso le cessioni di rilevanti quantitativi di gas al PSV registrate nei mesi di aprile e maggio 2012.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

18. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
19. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Suissegas ha violato norme finalizzate ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio dei flussi all'interno della rete di trasporto del gas naturale e così garantire la regolarità del sistema di bilanciamento. In particolare, le partite economiche per il servizio di bilanciamento non corrisposte hanno riguardato i mesi da gennaio a giugno 2012 (con scadenza di fatturazione da giugno ad ottobre 2012), periodo nel quale per la maggior parte non era presente – in quanto sospeso dalla citata decisione del Tar Lombardia – il sistema delle garanzie. Rileva infine che, con riferimento alle condotte in contrasto con l'art. 16, comma 1, della deliberazione 137/02, la violazione si è protratta da marzo a maggio 2012.
20. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
21. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di competenza dell'Autorità. Dal citato resoconto dell'Istruttoria conoscitiva e dalle citate note di SRG del 5 luglio 2013 e del 27 marzo 2015 è emerso che la società, in data 30 dicembre 2012, aveva sottoscritto con la stessa SRG un piano di rientro avente ad oggetto la propria esposizione debitoria e per il quale aveva provveduto a pagare alcune rate (relative al servizio di bilanciamento), per un importo di euro 16.400.000. Dal 1 ottobre 2014 il pagamento delle rate è stato sospeso.
22. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che il fatturato maturato dalla società nell'esercizio 2012 sia pari a euro 144.594.526. Rileva, inoltre, a tal proposito che il Tribunale di Milano (procedura 75/2015) ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo.
23. Gli elementi sopra evidenziati – tenuto conto che SRG ha provveduto a risolvere il contratto di trasporto ed avviare le azioni giudiziarie ed extragiudiziarie per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti e tenuto altresì conto degli esiti del procedimento conclusosi con la citata deliberazione 608/2015/R/gas per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas (SRG), per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012 – consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 662.000 (seicentosessantaduemila)

## DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte della società Suissegas Italia S.p.a., dell'articolo 16, commi 1 e 2 e dell'articolo 17 della deliberazione 137/02, nei termini descritti in motivazione;
2. di irrogare, nei confronti della società Suissegas Italia S.p.a., una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 pari a euro 662.000 (seicentossessantaduemila);
3. di comunicare il presente provvedimento, a Suissegas Italia S.p.a. (Partita Iva 03126040124) mediante PEC all'indirizzo [clienti.suissegas@legalmail.it](mailto:clienti.suissegas@legalmail.it) e all'indirizzo della procedura di concordato preventivo [cp75.2015milano@pecconcordati.it](mailto:cp75.2015milano@pecconcordati.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*